



# COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

*Sede Uffici Municipali in CAMPOLONGO*

*Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Tel. 0431-99092 – Fax 0431-973707*

PEC : [comune.campolongotapogliano@certgov.fvg.it](mailto:comune.campolongotapogliano@certgov.fvg.it)

**C.F. e P.IVA 02551830306**

Decreto del Sindaco n. 26 del 31 dicembre 2014

N. 5612 di protocollo

Campolongo Tapogliano, 31 dicembre 2014

**Oggetto: Nomina del Segretario Comunale quale responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.**

## IL SINDACO

**VISTA** la Legge n. 190/2012, la quale contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione ed esaminato in particolare l'art. 1, comma 7, il quale prevede l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, del Responsabile della prevenzione della corruzione e stabilisce che *negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;*

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, con il quale sono state introdotte disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall'art. 1, comma 35, della L. 190/2012, ed in particolare:

- l'art. 10 che prevede l'adozione da parte di ogni amministrazione pubblica del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- l'art. 43 che stabilisce che *“all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza ...”*;

**CONSIDERATO** che la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e ravvisata pertanto la necessità di assicurare il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

**RITENUTO** che tale collegamento sia assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, c. 7, della Legge n. 190/2012;

**DATO ATTO** che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi *naturalmente integrativa* della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;*

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 che attribuisce la competenza ad individuare il responsabile della prevenzione della corruzione *all'organo di indirizzo politico;*

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 165/2001 e smi;
- l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;

- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;
- l'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale il segretario comunale è nominato dal Sindaco del Comune;
- l'articolo 1, comma 82, della Legge n. 190/2012, il quale, per quanto attiene al procedimento di revoca del Segretario Comunale, testualmente dispone: *“Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.”*;

**PRESO ATTO** che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1 co. 2 legge 190/2012);

**RILEVATO** che con deliberazione n. 15 dd. 13.3.2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni, la CIVIT ha individuato nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;

**RITENUTA**, pertanto, la competenza del sottoscritto in ordine alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

**RICHIAMATA** l'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata dd. 24.7.2013 per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, Legge n. 190/2012, recante: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, la quale stabilisce, tra l'altro, che *“la legge affida il ruolo di coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione anche a livello decentrato al responsabile della prevenzione e al responsabile della trasparenza, che debbono essere designati tempestivamente da ciascuna amministrazione. Gli enti che non abbiano ancora individuato i responsabili, provvedono con la massima sollecitudine, dando notizia della nomina sul proprio sito istituzionale. La comunicazione della nomina deve essere data anche alla CIVIT”*;

**DATO ATTO** che non sussistono ragioni per attribuire le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza a soggetto diverso dal Segretario Comunale;

**DATO ATTO** altresì che il Segretario Comunale ha assunto la titolarità delle sede di segreteria comunale del Comune di Campolongo Tapogliano a far data dal 1 dicembre 2014;

Con riserva sin d'ora di modificare, integrare, specificare e revocare il presente decreto per sopravvenute esigenze e necessità, nonché per ridefinizione della struttura organizzativa;

## DECRETA

1. **di nominare** il Segretario comunale quale responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, sino alla scadenza del mandato elettorale,
2. **di comunicare** copia del presente provvedimento alla CIVIT, secondo le istruzioni dalla CIVIT medesima fornite per il corretto invio delle informazioni relative alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
3. **di pubblicare**, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 d.lgs. 150/2009), in modo permanente copia del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente.

IL SINDACO  
dr. Cristina Masutto  
  
